

Roma, 10 Marzo 2020

Prot. D20/1591

Pubblicata il 01 aprile 2020

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale "i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato alle modifiche previste dalla Legge n. 58/2019 (di conversione del decreto Crescita) - "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito Codice);
- le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione (di seguito ANAC), di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 e con successiva Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 giugno 2019 n. 55, che prevedono espressamente, in particolare al punto 4.1, che: *"l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'Art. 3 comma 1, lett. gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità con l'articolo 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice"*;

Visto

- il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. del 23.02.2020 - Serie Generale n. 45);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. del 23.02.2020 - Serie Generale n. 45);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio, 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. dell'08.03.2020 – Serie Generale n. 59);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. del 09.03.2020 – Serie Generale n. 62)

Considerato che

- con il DPCM del 23 febbraio 2020, il Governo, nell'adottare misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, è intervenuto per rendere immediato il ricorso al lavoro agile o "*smart working*", disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, auspicandone "*l'applicazione in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali previsti*";
- il DPCM dell'8 marzo 2020 prevede alla lettera r) dell'Art. 2, rubricato "misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19", la possibilità, per tutta la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per i datori di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali, di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, con l'assolvimento degli obblighi di informativa, di cui all'Art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro;
- il Fondo, al fine di garantire la profilassi e di fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria richiesta dalle misure urgenti adottate dal Governo, per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, ed, al contempo, favorire il normale svolgimento dell'attività lavorativa, ha l'esigenza di ricorrere, in via straordinaria ed immediata, allo "*smart working*" per i propri dipendenti;
- è, pertanto, opportuno procedere con urgenza alla fornitura a noleggio di nn. 15 (quindici) personal computer portatili con annessi software e funzionalità applicative in grado di assicurare l'interoperabilità con i sistemi informatici adottati ed in essere presso gli uffici del Fondo, per la durata di 2 (due) mesi, rinnovabili per altri due;

Dato atto che

- ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture, secondo le procedure semplificate di cui all'Art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengano nel rispetto dei principi enunciati dall'Art. 30, comma 1 del Codice;
- sussiste l'impossibilità oggettiva rilevata con riscontro da parte di diversi Operatori Economici, stante la situazione di emergenza connessa al COVID – 19, di poter garantire prezzi e tempi di approvvigionamento stringenti e, conseguentemente, di formalizzare un'offerta;
- allo scopo di contemperare i principi di efficienza ed efficacia con il principio di tempestività e con quello di economicità dell'azione amministrativa, il Fondo ritiene di affidare il servizio alla "WISH IT S.r.l." in considerazione dell'offerta presentata in data 08 Marzo 2020 (Prot. D20/1547), sulla base:
 - a) della rispondenza del servizio offerto alle urgenti e sopravvenute esigenze del Fondo;
 - b) delle caratteristiche qualitative dell'offerta formulata, che include, tra l'altro, l'immediata consegna di dispositivi in grado di garantire l'interoperabilità con i sistemi informatici adottati ed in essere presso gli uffici del Fondo;
 - c) della congruità del costo del servizio offerto, per un importo complessivo pari ad € 1.644,33 al netto di Iva, rapportato alla quantità ed alla qualità della prestazione;
 - d) dell'affidabilità dell'Operatore Economico desunta da precedenti rapporti contrattuali;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, nel caso di affidamenti diretti (per importi inferiori a 40.000 euro), richiamato al punto 4.1.3 delle Linee Guida N. 4 dell'ANAC, *"la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

Ritenuto

conseguentemente, di dover attivare una procedura sottosoglia, nel rispetto delle suindicate disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, e, dunque, di dover provvedere nel merito, mediante affidamento diretto alla società "WISH IT S.r.l.", in considerazione della presenza a valere sul bilancio del Fondo di adeguato impegno di spesa nel capitolo "Acquisto di Servizi", sottovoce "AG 2.3.1 – Noleggio/Leasing";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di affidare la fornitura a noleggio di nn. 15 (quindici) personal computer portatili con annessi applicativi, per la durata di due mesi, alla "WISH IT S.r.l." (C.F./P.IVA: 0496011105), con sede legale in Via G. Botero, n. 15 – 00179 (Roma), per un importo complessivo pari ad € 1.644,33 (milleseicentoquarantaquattro/33) al netto di IVA al 22%;
2. di nominare il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico del Procedimento, preso atto dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'Art. 42 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché del Codice Etico adottati dal Fondo, al quale viene altresì delegata la firma del contratto, ovvero la sottoscrizione del preventivo per accettazione;
3. di generare lo SMART CIG per la suddetta procedura;
4. che il R.U.P. procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché dei dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento;
5. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti relativi alla stipula del contratto o, comunque, conseguenti alla sottoscrizione per accettazione del preventivo, con l'esecuzione in via di urgenza dello stesso, ai sensi dell'Art. 32, commi 8 e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esonero dal prestare la cauzione definitiva.

Il Presidente

Paolo Arena

